

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2362)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in riunione comune, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) e dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1962
(V. Stampato n. 4203)*

d'iniziativa dei deputati ROCCHETTI, BELOTTI, DE' COCCI, ANZILOTTI, MATTARELLI Gino, ORIGLIA, DI GIANNANTONIO, LARUSSA, AGOSTA, SIMONACCI e BORIN

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1962*

**Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo,
pensione, locanda, e del vincolo alberghiero**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il vincolo di destinazione alberghiera previsto nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, è prorogato sino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili, adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1967.

Art. 3.

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, 1° comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, nella misura del 20 per cento all'anno.

Gli aumenti stabiliti nel comma precedente sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal de-

creto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.

Art. 4.

Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo

dei canoni non può essere superiore a cento volte l'ammontare dei canoni legali dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

Art. 5.

Per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad avere vigore le disposizioni vigenti.